



**COMUNE DI
CASSANO SPINOLA**
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 62

del 17/10/2022

COPIA ALBO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**APPROVAZIONE ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE TRA IL COMUNE DI
CASSANO SPINOLA E LA SOCIETÀ ROQUETTE ITALIA S.p.A. ANNO 2022**

L'anno duemilaventidue addì diciassette del mese di ottobre alle ore 12,15.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Alessandro BUSSETI	X	=
2	Paolo CERIA	X	=
3	Renato BELLINGERI	X	=
		3	=

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Rotondaro con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, l'ing. Alessandro BUSSETI - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESO che, tra gli obiettivi programmatici di quest'Amministrazione Comunale, come per le precedenti Amministrazioni, riveste particolare rilievo la promozione, lo sviluppo delle attività sportive, finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico e per la formazione educativa e sportiva dei giovani, di attività ed iniziative culturali, turistiche, ricreative, sociali di rilevante interesse per il paese, poiché concorrono alla valorizzazione e salvaguardia delle tradizionali e popolari manifestazioni che appartengono al patrimonio socio-culturale e religioso della comunità cassanese;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 43 della Legge 27/12/1997, n. 449 consente a tutte le Pubbliche Amministrazioni, tra l'altro, di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, finalizzati a realizzare iniziative che consentano il perseguimento di interessi pubblici;
- lo scopo cui la norma sottende è che i contratti di sponsorizzazione "... siano finalizzati a favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati".
- l'art. 119 del D. Lgs. n. 267/2000, in applicazione dell'art. 43 della surrichiamata L. n. 449/1997, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, consente agli Enti Locali di reperire risorse attraverso la stipula di contratti di sponsorizzazione e subordina la legittimazione delle pubbliche amministrazioni a stipulare contratti di sponsorizzazione al ricorrere delle seguenti condizioni: 1) perseguimento di interessi pubblici, 2) esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e privata, 3) conseguimento di un risparmio di spesa;

CONSIDERATO che:

- solo grazie all'attività di collaborazione delle Associazioni di volontariato, questo Comune, come tutti i piccoli Comuni, riescono a difendere le proprie tradizioni, la propria cultura e la propria identità, mantenendo vivo il paese, e gli eventi straordinari non sempre fronteggiabili con le risorse disponibili del Comune;
- da anni, il Comune di Cassano Spinola, riesce a dare un valido sostegno alle attività sociali, ricreative, turistiche, culturali e sportive, svolte a cura delle Associazioni, Enti ed organismi no-profit che operano sul territorio, nell'interesse della collettività, grazie alla sinergia venutasi a creare con la Società ROQUETTE ITALIA S.p.A., presente sul territorio comunale, che ha sempre dimostrato particolare attenzione ai problemi del Comune, in virtù di un accordo di sponsorizzazione, consentendo, altresì, la realizzazione di opere pubbliche e interventi di manutenzione del patrimonio;

ATTESO che, anche quest'Amministrazione comunale, come le precedenti, nel riconoscere una fondamentale importanza alla funzione sociale di aggregazione, ha richiesto alla Società ROQUETTE ITALIA S.p.A., la possibilità, in uno spirito di sussidiarietà, come per i precedenti anni, di un sostegno economico-finanziario, anche per l'anno 2022, in forza di un accordo di sponsorizzazione, in favore del Comune a sostegno delle manifestazioni e iniziative organizzate anche dalle Associazioni ed enti senza scopo di lucro presenti sul territorio comunale, al fine di poter garantire la continuità di importanti e tradizionali manifestazioni turistiche, religiose culturali e sportive, ed in particolare consentire la realizzazione del centro estivo 2021, rivolto ai

bambini/ragazzi in età da 3 a 13 anni, frequentanti le scuole di Cassano Spinola e figli dei dipendenti della Società Roquette Italia SpA, in gestione diretta del Comune con la collaborazione delle Associazioni Proloco di Gavazzana, Gavazzana Blues e dell'Associazione "Gli Animattori" con sede a Novi Ligure, che mette a disposizione il personale qualificato richiesto per legge per lo svolgimento dell'attività, in collaborazione l'associazione "Pazzanimazione", a salvaguardia delle condizioni di ordinario benessere psicofisico di bambini ed adolescenti;

RITENUTO, che grazie, infatti a tale sostegno, unitamente al proficuo impegno delle svariate Associazioni locali di volontariato e all'assidua cooperazione e collaborazione tecnico-amministrativa del personale del Comune, si è riusciti a realizzare, nel corso degli anni, importanti eventi a scopi turistici, sportivi, culturali e sociali, come la ormai famosa Sagra del Pesce e del Cortese e la Sagra di San Pietro;

Non meno importanti sono i lavori delle Associazioni "Casau-Casau" e ABC Bibliotecaria Cassanese che ogni anno riconoscono e permettono di farsi conoscere a scrittori emergenti della realtà territoriale, dando loro la possibilità di presentare i loro racconti presso le nostre sale;

DATO ATTO che, la Società ROQUETTE ITALIA S.p.A., ancora una volta, sensibile alle richieste dell'Amministrazione comunale, provvederà, mediante accordo di sponsorizzazione, formalizzato con il presente provvedimento, all'erogazione, per l'anno 2022, della somma di € 25.000,00, dietro emissione di fattura, da parte di questo Comune;

CONSIDERATO che, con riferimento al perseguimento degli interessi pubblici, il ricorso alle procedure di sponsorizzazione per finanziare iniziative e/o eventi culturali e turistici persegue un evidente interesse pubblico, in quanto in grado di determinare la realizzazione di una riduzione delle spese di funzionamento dell'Ente;

RILEVATO che l'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1 aprile 1999, come sostituito dal comma 4 dell'art. 4, del CCNL del 5 ottobre 2001, prevede che "la quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento accessorio del personale" a seguito dell'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997 può derivare anche da "contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi";

ATTESO che:

- la materia delle sponsorizzazioni rappresenta una tipologia di contrattazione atipica, in quanto è uno di quei casi in cui gli Enti non acquistano beni o servizi ma vendono alle aziende e agli operatori economici la possibilità di affiancare la propria immagine alle iniziative dell'Ente. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi quindi, con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività;
- il ricorso alle sponsorizzazioni è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 1. perseguimento di interessi pubblici;
 2. esclusione di forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata (condizione che può essere ricondotta al principio di sussidiarietà orizzontale);
 3. devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti previsti;

DATO ATTO che l'orientamento contabile generale considera i corrispettivi derivanti da contratti di sponsorizzazione, quali redditi da attività commerciale ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 633/1972, trattandosi di uno scambio di prestazioni e avendo, altresì, tale natura le iniziative pubblicitarie. Rientrano pertanto nel campo dell'applicazione IVA, anche se percepiti da una

pubblica amministrazione o comunque da un ente non commerciale (quanto precisato dall'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 88/E dell'11 luglio);

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Servizio finanziario della proposta di deliberazione;

RITENUTO di regolarizzare l'accordo in argomento;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. DI APPROVARE quanto indicato in parte narrativa, dando atto che anche per l'anno 2021 prosegue l'accordo di sponsorizzazione tra il Comune di Cassano Spinola, nella persona del Sindaco *pro-tempore* e la Società ROQUETTE ITALIA S.p.A., con sede a Cassano Spinola;

3. DI DARE ATTO che, in base a quanto sopra, per il 2021 si prevede nello specifico quanto segue:

- la Società ROQUETTE ITALIA S.p.A, (*sponsor*) corrisponderà, quale corrispettivo della sponsorizzazione, una somma di € 25.000,00 in favore del Comune a sostegno di quanto specificato in narrativa;

- il Comune di Cassano Spinola (*sponsee*) e le Associazioni, enti e soggetti beneficiari del contributo, provvedono ad assicurare l'attività di sponsorizzazione mediante pubblicità della Società attraverso l'indicazione della ragione sociale, nell'ambito delle iniziative e realizzazione dei lavori e servizi grazie al relativo apporto finanziario, con le modalità e i tempi concordati tra le parti;

4. DI DARE ATTO che:

- la suddetta attività di sponsorizzazione non viene a creare conflitto di interessi tra l'attività del Comune e quella della Società;

- la sponsorizzazione in argomento si configura come operazione commerciale e trova quindi applicazione la disciplina sull'IVA ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 633/1972 con emissione di regolare fattura ai sensi dell'art. 21 del citato D.P.R. n. 633/1972 per lo stesso valore nominale;

- copia della presente deliberazione, sottoscritta dalle parti interessate, avrà valore di scrittura privata;

- potranno nel corso del corrente anno essere previste altre sponsorizzazioni per altre iniziative dell'Amministrazione comunale;

- una quota dell'economia realizzata potrà essere destinata al trattamento accessorio del personale;

5. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Alessandro Busseti

Il Vice Sindaco
F.to Paolo Ceria

Il Segretario Comunale
F.to Daniela Rotondaro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Cron. n. 369/2022

Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Addì, 19/10/2022

Il Segretario Comunale
F.to Daniela Rotondaro

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI

(Art. 125 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del TUEL 18/08/2000 n. 267 viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiglieri.

Addì, 19/10/2022

Il Segretario Comunale
F.to Daniela Rotondaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 T.U.E.L.)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del TUEL 267/2000.

Addì, 19/10/2022

Il Segretario Comunale
F.to Daniela Rotondaro